

Libro Verbali dell' Assemblea di soci dell'Associazione
Amici per l'Africa - Trebaseleghe
Sede: Via San Tiziano 9/B - 35010 Trebaseleghe
codice fiscale 92225360285
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)

Verbale numero 15

L'anno 2020 il giorno 28 del mese di luglio alle ore 18.00 presso il gazebo degli Orti Sociali sito in Trebaseleghe (PD) Via Manetti, zona industriale, in un'area scoperta, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima prevista per le ore 08.00 dello stesso giorno, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Amici per l'Africa - Trebaseleghe, Onlus con sede in Trebaseleghe, Via San Tiziano, 9/B, per trattare il seguente ordine del giorno:

1 - Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs.117/2017 "Codice del terzo settore"

Il Presidente dell'Associazione Silvana Tommasini assume la presidenza dell'Assemblea e chiama a fungere da Segretario il socio Luigino Righetto e rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, e validamente costituita in seduta straordinaria poiché fra presenti e deleghe sono rappresentati i 2/3 dei soci aventi diritto al voto. Il Presidente dell'Associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'Associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore".

Dopo una breve discussione ed alcune richieste di chiarimenti, all'unanimità, con il voto favorevole di tutti i presenti anche portatori di delega, l'Assemblea delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate da Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'Assemblea viene allegato al presente verbale.

L'Assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea termina alle ore 18.25, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Tommasini Silvana

Silvana Tommasini

IL SEGRETARIO

Righetto Luigino

Luigino Righetto

Agencia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA
UFFICIO TERRITORIALE DI PADOVA

Reg. 10 AGO. 2020 S.3

5724

ESENTE



Il Funzionario addetto (*)
Guido COSTOLO

Guido Costolo

239

(*) "Firma su delega del Direttore Provinciale Rodolfo S. S. S."



**Statuto approvato dall'Assemblea
straordinaria dei soci del 28 luglio 2020**

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, e s.m.i., del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Amici per l'Africa - Trebaseleghe ODV" che assume la forma giuridica di Organizzazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV o la locuzione "Organizzazione Di Volontariato" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organizzazione ha sede legale in Via San Tiziano 9/B, nel Comune di Trebaseleghe (PD).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 - Statuto

L'Organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3 - Efficacia dello Statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa

Articolo 4 - Interpretazione dello Statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 5 - Finalità e attività

L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare nei paesi del terzo mondo, quali:

- istruzione;
- cure sanitarie;
- pozzi per fornire acqua potabile;
- sviluppo agricolo e manifatturiero;
- aiuti umanitari.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati a titolo esemplificativo sono:

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art.5, comma 1, lettera v, D. Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (art.5, comma 1, lettera i, D. Lgs. 117/2017);



- educazione e istruzione nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art.5, comma 1, lettera d, D. Lgs. 117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate (art.5, comma 1, lettera u, D. Lgs. 117/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art.5, comma 1, lettera l, D. Lgs. 117/2017);
- agricoltura sociale (art.5, comma 1, lettera s, D. Lgs. 117/2017);
- cooperazione allo sviluppo (art.5, comma 1, lettera n, D. Lgs. 117/2017);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art.5, comma 1, lettera r, D. Lgs. 117/2017);

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

- promuovere sul territorio attività di carattere culturale, presentazioni librerie, mostre, spettacoli teatrali, concerti, proiezioni audiovisive
- promuovere nei paesi del terzo mondo l'accesso all'istruzione anche con scambi culturali;
- l'accesso alle cure sanitarie tramite la realizzazione di piccoli dispensari;
- la realizzazione di pozzi per fornire acqua potabile;
- lo sviluppo agricolo e manifatturiero mirante all'autosufficienza;
- portare aiuti umanitari anche nel proprio territorio in caso di situazioni di grave o immediata necessità.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto e nel territorio dei paesi del terzo mondo.

Articolo 6 – Ammissione

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.



L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Articolo 7 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e il regolamento interno;
- rispettare le delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Articolo 8 - Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Articolo 9 - Perdita della qualifica di Associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo o anche verbale in sede di rinnovo del tesseramento. La dichiarazione di recesso avrà effetto dopo la presa d'atto da parte del Consiglio direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. Contro la delibera di esclusione l'associato, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'Assemblea.



L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 10 - Gli organi sociali

Sono organi dell'Organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

La nomina dell'organo di controllo e di revisione sarà nominato solo al verificarsi delle condizioni di legge. (artt. 30 e 31 del D.Lgs 117/2017).

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co.2 art.2397 del Codice civile.

Articolo 11 - L'Assemblea

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

Articolo 12 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi per esclusione degli Associati deliberati dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

Articolo 13 Convocazione



L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, SMS, WhatsApp o altri mezzi informatici divulgata al recapito risultante dal libro degli associati o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 14 – Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 15 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Organizzazione con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 16 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione che governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di tre ed un massimo di sette membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per tre mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Agli Amministratori si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,



- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione degli associati),
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dai suoi componenti.

La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo i rimborso delle spese documentate sostenute per giustificate ragioni dell'Ufficio ricoperto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri.

La convocazione è fatta mediante lettera, fax o e-mail o altro mezzo elettronico, contenente l'indicazione del luogo del giorno e dell'ora a tutti i Componenti del Consiglio Direttivo, almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Delle decisioni del Consiglio Direttivo dovrà essere redatto apposito verbale.

Articolo 17 - Il Presidente

Il presidente è nominato dal Consiglio Direttivo neo eletto, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente nomina il Vice Presidente e può nominare anche fra soci estranei al Direttivo, il Segretario e il Tesoriere.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 18 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario e il Tesoriere se nominati dal Presidente, possono anche non essere consiglieri.

Il Segretario verbalizza le adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Organizzazione.

Il Tesoriere cura la tenuta del libro dei soci, la gestione delle somme di pertinenza dell'Organizzazione da lui riscosse o affidategli e provvede alla tenuta del libro cassa e degli altri documenti contabili inerenti.



Articolo 19 – Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 20 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 21 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 22 - I beni

I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Articolo 23 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 24 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 5 mesi dalla



chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 25 – Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 26 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

Articolo 27 – Personale retribuito

L'Organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione

Articolo 28 - Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 29 - Responsabilità dell'Organizzazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

Articolo 30 - Assicurazione dell'Organizzazione

L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Organizzazione stessa.

Articolo 31 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 32 – Libri sociali

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.



Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Articolo 33 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 34 - Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

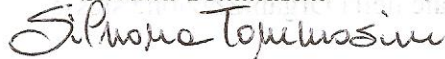
A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

La Presente è copia conforme all'originale dello Statuto Sociale dell'Associazione Amici per l'Africa Trebaseleghe, approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 28 luglio 2020 ed è composta di dieci fasciate, compresa l'intestazione.

Trebaseleghe 29 luglio 2020

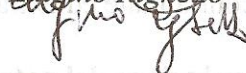
IL PRESIDENTE

Silvana Tommasini



IL SEGRETARIO

Luigino Righetto



Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017).